

SITO INTERVIST
COMUNE

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO DEL SINDACO

prot. n.4346

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2011

ORDINANZA N. 16 del 01.07.2011

**“ORDINANZA CIRCA LE ATTIVITA’ VIETATE SUL
TERRITORIO DETERMINANTI ANCHE SOLO
POTENZIALMENTE L’INNESCO DI INCENDI BOSCHIVI E
RELATIVE SANZIONI”**

art.15 della L.24.02.1992, n.225 e s.m.e i.;
art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;
*art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e
integrazioni;*


IL SINDACO

Premesso:

- Che con D.G.C. n.72 del 31.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art.1 co.9 O.P.C.M. n.3264 del 22.10.2007 e D.P.G.R. n.64 del 02.04.2004, veniva approvato il “Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia”;
- Che con “Avviso pubblico di avvenuta approvazione Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia” in data 04.06.2008, nel rendere noto l’avvenuto deposito, per i successivi trenta giorni, presso la sala consiliare comunale, si invitava tutta la cittadinanza a voler prenderne visione, onde acquisire conoscenza delle caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio e le disposizioni del piano di emergenza;
- Che il punto “C.3-Attivazioni in emergenza”, del “piano comunale” individua le “Fasi operative” e la “Procedura operativa”, ove in quest’ultima vengono individuate *“tutte quelle attività che il Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano”*;

Dato atto:

- Che il punto “2.Banche dati” del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” adottato con D.G.R. n.1462 AG/VTa del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), al paragrafo avente ad oggetto: *“Elaborazioni successive della Carta del Rischio di Incendi boschivi”*, relativi ai comuni della Regione Marche, il Comune di Roccafluvione presenta una delle più alte percentuali (tra medio-alto ed estremo) classe di rischio incendio boschivo;
- Che il punto “4. I periodi a rischio di incendio boschivo (...)” del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” adottato con D.G.R. n.1462 AG/VTa del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), relativamente al “Periodo di grave pericolosità di incendio boschivo ed ulteriori periodi a rischio”, testualmente prevede:
“Il periodo di grave pericolosità di incendio boschivo è ogni anno dichiarato con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il presente piano, ai sensi delle linee guida ministeriali, lo fissa per ogni anno tra il giorno 1 luglio ed il giorno 15 settembre. Particolari condizioni meteo climatiche possono rendere necessario un anticipo od un prolungamento di tale periodo fissato nel presente documento.



Indicativamente, nelle Marche, il periodo di rischio coincide con tutta la stagione estiva;
(omissis)

Considerato:

-Che con nota prot.4318/11/Area V-PROT.CIV del 11.03.2011, acclarata al protocollo comunale al n.1764 del 18.03.2011, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno, trasmetteva "copia della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile concernente le indicazioni operative in materia di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo inverno-primavera 2011." relativa ad "un periodo di attenzione per gli incendi boschivi e di interfaccia dal 14 febbraio al 30 aprile" 2011;

-Che con nota prot.287911 del 12.05.2011, acclarata al protocollo comunale al n.3330 del 18.05.2011, ad oggetto:"Prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia-Attività di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie al fine di ridurre le cause d'insacco e di propagazione degli incendi per l'anno 2011", la Regione Marche-Dipartimento per le Politiche e per la Protezione Civile, in sintesi, testualmente comunicava:
"In considerazione che le condizioni meteo climatiche, potrebbero come ogni anno, assumere condizioni sfavorevoli a causa dell'aumento delle temperature, si ritiene che il rischio di incendi boschivi ed eventualmente anche di interfaccia possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati in ambito regionale.

Si ripropone pertanto la necessità di adottare, stante l'imminente stagione estiva, ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai (sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.) che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate."

(omissis)

Visto:

L'art.3 comma 3 lett. c), d) ed f) della L. 21.11.2000, n.353 e s.m.e i., che testualmente recita:

"3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

(omissis)

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

(omissis)

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);"

(omissis)

-L'art.10(Divieta, prescrizioni e sanzioni), commi 5, 6, 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353, che testualmente dispongono:

"5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese";

-L'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6, che testualmente dispone:

"1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge n. 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;

b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;

c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;

d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge n. 353/2000.

Ritenuto:

-Doversi porre in essere azioni, di competenza comunale, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendi boschivi;

Ai sensi:

-Dell'art. 15 della L.24.02.1992, n.225 e s.m.e i.;

-Dell'art. 15 della L.R. 11.12.2001, n.32;

-Dell'art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;

-Dell'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

ORDINA

Che dal 01 Luglio e sino a tutto il 15 Settembre 2011, è fatto assoluto divieto:

-di accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi con le eccezioni e le prescrizioni previste dall'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6.

-di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

-la mancata ripulitura da parte dei proprietari frontisti, sulle fasce di rispetto, delle strade comunali e vicinali, e comunque di pertinenza comunale, degli accumuli di residui vegetali secchi;

-l'accumulo e/o accatastamento di legname tagliato sulle fasce di rispetto delle strade comunali e vicinali e comunque di pertinenza comunale;

-il mancato rispetto di tutte quelle condizioni e prescrizioni dettate dall'art.19 della L.R. n.6/2005;

AVVERTE

Che per le trasgressione ai divieti come sopra riportati, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e per quanto applicabili quelle di cui all'art.10 commi 5, 6 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata:

-A tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo comunale ed affissione negli usuali luoghi di pubblicazione del territorio comunale;

-al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale, sede, al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta (AP), al Corpo Forestale dello Stato-Coordinamento Provinciale di Ascoli

Piceno, al Corpo Forestale dello Stato-Comando stazione di Acquasanta Terme (AP) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, affinché ne venga garantita la piena osservanza.

ed inoltre:

- A S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;
- Alla Regione Marche-Protezione Civile;
- Alla Provincia di Ascoli Piceno-Servizio Protezione Civile;
- Alla Comunità Montana del Tronto;


INFORMA

-Che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Carlo Trobbiani-Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione nonché incaricato dei procedimenti relativi alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate (D.G.C. n.54 del 26.04.2009);

INFORMA INOLTRE

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roccafluvione, li 01.07.2011



IL SINDACO
Formica Geom. Marcello